COMUNE DI CILAVEGNA
Provincia di Pavia

REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 22/2018

Oggetto: Certificazione ex art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 dell'ipotesi di CCDI sottoscritta disciplinante modalità e criteri per la ripartizione del Fondo incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016.

Il rag. Enrico Paglione Revisore dei Conti, nominato con deliberazione del C.C. n. 54 del 14.12.2017 per il periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2020, Revisore dei Conti del Comune di Cilavegna.

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso:
che in data 28 novembre 2018 è stata trasmessa a questo revisore una @mail, con richiesta di parere ex art. 239, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), contenente:
la proposta di determinazione dirigenziale avente ad oggetto: "Costituzione Fondo 2018", predisposta dalla Responsabile del Servizi 1 Amministrazione Generale dr.ssa Carmen Bollati, procedimento cui essa afferisce, e dalla stessa verrà inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità dell'istruttoria nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2013, n. 174, convertito nella legge 7/12/2013, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;
il prospetto di costituzione del fondo anno 2018 da cui emerge che il fondo è pari complessivamente a 81.022,10 euro compreso le voci non soggette ai limiti di cui all'art. 23 del D.lgs. 25/05/2017 n. 75.

Vista:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 1 marzo 2018 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020, nella quale sono indicate le risorse finanziarie necessarie a far fronte alle esigenze di personale;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 1 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 08.03.2018, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2018/2020, art. 169 del D.lgs. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 22.02.2018, di approvazione del Piano triennale delle azioni positive per il triennio 2018/2020, ai sensi del d.lgs. n. 198/2006;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 191 del 26 luglio 2018 con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 264 del 15 novembre 2018 con la quale vengono dati gli indirizzi al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica relativamente al fondo di contrattazione 2018.

Visti:
- ✓ gli artt.107 comma 3, e 109 comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- ✓ gli art. 183 e 191 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ✓ gli articoli del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni:
  - art. 40, comma 3-bis, ove prevede, come vincolo alla contrattazione integrativa, quello di non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell'ente di riferimento;
  - l'art. 40, comma 3-quinquies, ove prevede che *"(...) gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi*

applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 (...);

- art. 40, comma 3-sexies, ove dispone: *"A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";*
- art. 40 bis ove, al comma 1 dispone *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei conti (...)'.*

Dato atto che, in base alle sopra richiamata disposizioni normative e contrattuali:

— il parere dell'Organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa predisposte;
— detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso.

Vista, in proposito, la Circolare MEF-RGS n. 20/2017 - Prot. n. 85413 del 05/05/2017 – ad oggetto: *"Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile negli enti ed organismi pubblici."*, recante indirizzi in merito alla certificazione, in fase di costituzione, del Fondo delle risorse destinato alla contrattazione decentrata.

Visto;

✓ l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;
✓ l'art. 1, comma 526, della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), ove dispone: *"All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture».";*

Verificato, che la sopra citata ipotesi di CCDI, sottoscritta in data 16/11/2018, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa é finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituto giuridico-economico relativa alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo finanziato dalle risorse ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, di evidenziare che l'allocazione delle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel Fondo risorse decentrate ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, dovrà tenere conto delle modifiche normative succedutesi nel corso del triennio 2016-2018, così riassumibili:

Fondo	periodo	normativa di riferimento	allocazione delle risorse nel Fondo
2016	dal 01/01 al 17/04/2016	art. 92, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006	risorse VARIABILI **non soggette** a limite (**)
2016	dal 18/04/2016 (*) al 31/12/2016	art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	risorse VARIABILI **soggette** a limite (***)
2017	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	
2018	dal 01/01/2018	art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 art. 1, comma 526, Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018)	risorse VARIABILI **non soggette** a limite (****)

NOTE

(*) data di entrata in vigore D.Lgs. n. 50/2016

(**) Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2009/QMIG – Sezioni Riunite, deliberazione n. 51/CONTR/2011

(***) Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazioni n. 7/SEZAUT/2017/QMIG e n. 24/SEZAUT/2017/QMIG

(****) Corte dei Conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG

Ritenuto, infine, di invitare l'Amministrazione Comunale a considerare i seguenti orientamenti espressi, in proposito, dalla Corte dei Conti, relativamente alla liquidazione delle somme al personale avente titolo, subordinata a specifici adempimenti:

- con deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG, la Sezione Autonomie ha, fra l'altro, ribadito che *«(...) per l'erogazione degli incentivi l'ente deve munirsi di un apposito regolamento, essendo questa la condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo (in termini: SRC Veneto n. 353/2016/PAR)».*
- con deliberazione n. 7/2017/PAR, la Sezione Basilicata, ha ritenuto che *«in definitiva la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha, e conserva, natura sostanzialmente contrattuale, e pertanto l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio della irretroattività del Regolamento, inteso, come fonte normativa. D'altra parte, se l'assenza del regolamento non impedisce la costituzione del Fondo, impedirne, poi, il riparto tra gli aventi diritto significherebbe privarlo della funzione per la quale è stato costituito»* (confermata dalla Sezione Regionale di Controllo Piemonte con deliberazione n. 177/2017/SRCPIE/PAR).
- con deliberazione n. 305/2017/PAR (confermata con deliberazione n. 93/2018/PAR), la Sezione Regionale di Controllo Lombardia – ha ritenuto che *«non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto Regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR)».*

Visti, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dalla Responsabile del Servizi 1 Amministrazione Generale e Gestione delle Risorse Umane dr.ssa Carmen Bollati e dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Marco Bagnoli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Verificato, che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili di cui all'art. 49 D.lgs. 267/2000 e s.m.i., nel caso di specie e, che gli stessi non si trovano in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) D.M. del 2/2/2018.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato, l'Organo di Revisione, per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalle Circolari MEF-RGS n.ri 20/2017 e 25/2012.

Da atto, preliminarmente, che:

- ✓ l'ipotesi di CCDI in esame, sottoscritta in data 22.11.2018, non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio comunale, atteso che la stessa è finalizzata a disciplinare l'applicazione di istituto giuridico-economico relativa alle modalità di erogazione, al personale avente titolo, delle quote di salario accessorio vincolate alle disponibilità del relativo Fondo finanziato dalle risorse ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016;
- ✓ la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative alla suddetta ipotesi di CCDI, redatte in data 28/11/2018 ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexties, del D.lgs. n. 165/2001, sono state redatte secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare MEF-RGS n. 25/2012 del 19/07/2012;

Certifica, ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001:

a) che l'esito del controllo esperito sulla Relazione illustrativa e sulla Relazione tecnico-finanziaria sopra richiamate non ha evidenziato profili di incompatibilità, sotto il profilo economico-finanziario e normativo;
b) che, conseguentemente, l'ipotesi di CCDI sottoscritta in data 22.11.2018, in esame, è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti.

Invita, espressamente l'Amministrazione Comunale:

- a tenere conto delle modifiche normative succedutesi nel corso del triennio 2016-2018 – come sopra riassunte – in sede di allocazione delle risorse economiche derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 nel Fondo risorse decentrate ex art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali;
- a considerare gli orientamenti espressi, in proposito, dalla Corte dei Conti – come sopra richiamate

– relativamente alla liquidazione delle somme al personale avente titolo, subordinata a specifici adempimenti.

Il presente verbale, debitamente sottoscritto, viene trasmesso per far parte integrale degli atti dell'Ente, alla Responsabile del Settore Gestione delle Risorse Umane dr.ssa Carmen Bollati, dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario dr. Marco Bagnoli di inserirlo nella raccolta dei Verbali del Revisore e di trasmetterne copia, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza:

- al Sindaco.
- al Segretario Generale.

Dalla Sede 27/11/2018

Revisore Unico dei Conti
Enrico rag. Paglione

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005 da parte del Revisore dei Conti.